

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/162 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 2017**

che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti di pesca per l'anno 2015 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

- regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio ⁽²⁾,
- regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio ⁽³⁾,
- regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio ⁽⁴⁾ e
- regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio ⁽⁵⁾.

(2) I contingenti di pesca per l'anno 2016 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

- regolamento (UE) n. 1367/2014,
- regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio ⁽⁶⁾,
- regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio ⁽⁷⁾ e
- regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio ⁽⁸⁾.

(3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 19 del 24.1.2015, pag. 8).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 16 del 23.1.2016, pag. 1).

- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione ⁽¹⁾ ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca di determinati stock per il 2016 in seguito al superamento dei contingenti di tali stock negli anni precedenti.
- (5) Tuttavia per alcuni Stati membri non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226, detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock che hanno formato oggetto di superamento poiché nel 2016 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock.
- (6) A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock che ha formato oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso perché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente, è possibile operare detrazioni su altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione della Commissione 2012/C 72/07 ⁽²⁾, tali detrazioni dovrebbero essere applicate preferibilmente a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente, tenendo conto della necessità di evitare rigetti nell'ambito delle attività di pesca multispecifiche.
- (7) In alcuni casi gli scambi di possibilità di pesca conclusi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ hanno consentito detrazioni parziali dagli stessi stock nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226. È opportuno che le detrazioni residue siano operate su contingenti di altri stock a norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- (8) Gli Stati membri interessati sono stati consultati con riguardo alle detrazioni proposte a partire da contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento.
- (9) Nel 2015 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per le razze nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VIII e IX (SRX/89-C.). Con lettera del 30 settembre 2016 la Spagna ha chiesto di ripartire la detrazione dovuta su un periodo di due anni. Alla luce delle informazioni fornite e considerando che una riduzione consistente del contingente determinerebbe rigetti eccessivi delle specie interessate, conformemente al punto 3, lettera b), della comunicazione 2012/C 72/07, tale richiesta può essere accolta.
- (10) Per quanto riguarda il cicerello nella zona geografica delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottodivisione CIEM IV, dal momento che la Danimarca ha superato il totale ammissibile di catture nelle acque dell'Unione della zona di gestione 1 quale definita nell'allegato IID del regolamento (UE) 2015/104 nel 2015, è necessario procedere a detrazioni. Nel 2016 nelle acque suddette è stato autorizzato un volume molto basso di catture di cicerello al fine di monitorare l'abbondanza di tale specie. Tuttavia, le detrazioni sopra menzionate non consentono di mantenere il sistema di monitoraggio ⁽⁴⁾ raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ai fini della gestione del cicerello. Le detrazioni legate al sovrasfruttamento dei contingenti effettuato dalla Danimarca in questa zona nel 2015 dovrebbero pertanto essere applicate nella zona di gestione 3 del cicerello.
- (11) Alcune detrazioni richieste dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 risultano inoltre superiori al contingente adattato disponibile nel 2016 e non possono essere pertanto interamente applicate in tale anno. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino a quando l'intero quantitativo oggetto di sovrasfruttamento non sia stato pienamente compensato.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/2072, (UE) 2016/72 e (UE) 2016/73 per il 2016 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti in base alle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione, del 9 dicembre 2016, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (GUL 336 del 10.12.2016, pag. 28).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽⁴⁾ <http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2016/HAWG/13%20HAWG%20Report%202016%20-%20Sec%2011%20Sandeel%20in%20Division%203.a%20and%20Subarea%204.pdf>

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

Detrazioni dai contingenti di altri stock

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Sbarchi consentiti 2015 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) ⁽¹⁾	Totale catture 2015 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente (%)	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore ⁽²⁾	Fattore moltiplicatore addizionale ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Detrazione in sospenso dagli anni precedenti ⁽⁵⁾ (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni 2016 (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni già applicate nel 2016 allo stesso stock (quantitativo in chilogrammi) ⁽⁶⁾	Quantitativo rimanente da detrarre da altri stock (in chilogrammi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DK	DGS	03 A-C.	Spinarolo	Acque dell'Unione della zona IIIa	0	3 840	N/P	3 840	1,00	/	/	3 840	0	3 840
Detrazione da applicare al seguente stock														
DK	NEP	3 A/BCD	Scampo	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3 840
DK	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	1 540	N/P	1 540	1,00	/	/	1 540	0	1 540
Detrazione da applicare al seguente stock														
DK	NEP	2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1 540
DK	NOP	04-N.	Busbana norvegese	Acque norvegesi della zona IV	0	28 270	N/P	28 270	1,00	/	/	28 270	0	28 270
Detrazione da applicare al seguente stock														
DK	NOP	2A3A4.	Busbana norvegese	IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	28 270

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ES	BUM	ATLANT	Marlin az- zurro	Oceano Atlan- tico	20 360	134 082	658,56	113 722	2,0	A	172 878	514 044	0	514 044
Detrazione da applicare al seguente stock														
ES	SWO	AN05N	Pesce spada	Oceano Atlan- tico, a nord di 5° N	/	/	/	/	/	/	/	/	/	514 044
ES	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norve- gesi delle zone I e II	0	24 239	N/P	24 239	1,00	A	/	36 359	0	36 359
Detrazione da applicare al seguente stock														
ES	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norve- gesi delle zone I e II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	36 359
FR	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norve- gesi delle zone I e II	2 000	7 957	397,85	5 957	1,00	/	/	5 957	0	5 957
Detrazione da applicare al seguente stock														
FR	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norve- gesi delle zone I e II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5 957
NL	ANE	08.	Acciuga	VIII	0	12 493	N/P	12 493	1,00	/	/	12 493	0	12 493
Detrazione da applicare al seguente stock														
NL	WHB	1X14	Melù	Acque dell'U- nione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIa, VIIb, VIIId, VIIId, XII e XIV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12 493

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
NL	HKE	3 A/BCD	Nasello	IIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	0	1 575	N/P	1 575	1,00	A+C (?)	/	2 363	0	2 363
Detrazione da applicare al seguente stock														
NL	HKE	2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2 363
NL	WHG	56-14	Merlano	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	0	11 475	N/P	11 475	1,00	/	/	11 475	0	11 475
Detrazione da applicare al seguente stock														
NL	HKE	8ABDE.	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId	/	/	/	/	/	/	/	/	/	11 475
PT	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	0	6 098	N/P	6 098	1,00	/	/	6 098	0	6 098
Detrazione da applicare al seguente stock														
PT	RED	1N2AB.	Scorfano	Acque norvegesi delle zone I e II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6 098
PT	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	9 700	9 690	99,90	- 10	/	/	145 616	145 606	53	145 553

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Detrazione da applicare al seguente stock														
PT	RED	1N2AB.	Scorfano	Acque norvegesi delle zone I e II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	145 553

- (¹) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei trasferimenti di contingenti dal 2014 al 2015 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 e all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- (²) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.
- (³) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.
- (⁴) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2013, 2014 e 2015. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
- (⁵) Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2015 in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 della Commissione (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 19), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2404 (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 73), a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.
- (⁶) Quantitativi che potrebbero essere detratti dallo stesso stock grazie allo scambio di possibilità di pesca concluso a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (EU) n. 1380/2013.
- (⁷) I fattori moltiplicatori addizionali non sono cumulativi e sono utilizzati solo una volta.

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Detrazioni dai contingenti di stock che hanno formato oggetto di superamento

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2015 (quantitativo in chilogrammi)	Sbarchi consentiti 2015 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) ⁽¹⁾	Totale catture 2015 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (%)	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore ⁽²⁾	Fattore moltiplicatore addizionale ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Detrazioni in sospenso dagli anni precedenti ⁽⁵⁾ (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni da applicare nel 2016 (quantitativo in chilogrammi) ⁽⁶⁾	Detrazioni già applicate nel 2016 (quantitativo in chilogrammi) ⁽⁷⁾	Da detrarre nel 2017 e negli anni successivi (quantitativo in chilogrammi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
BE	SOL	24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	991 000	929 510	939 590	101,08	10 080	/	/	/	10 080	10 080	/
BE	SRX	07D.	Razze	Acque dell'Unione della zona VIIId	72 000	70 511	69 495	98,56	- 1 016	/	/	1 097	81	81	/
BE	SRX	2AC4-C	Razze	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	211 000	245 500	256 147	104,34	10 647	/	/	/	10 647	10 647	/
BE	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	725 000	915 262	918 243	100,33	2 981	/	/	/	2 981	2 981	/
DE	T/B	2AC4-C	Rombo chiodato/ Rombo lis- cio	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	186 000	349 000	350 186	100,34	1 186	/	/	/	1 186 ⁽¹²⁾	1 186	/
DK	COD	03AN.	Merluzzo bianco	Skagerrak	3 336 000	3 223 407	3 349 360	103,91	125 923	/	(C) ⁽⁸⁾	/	125 923	125 923	/
DK	DGS	03 A-C.	Spinarolo	Acque dell'Unione della zona IIIa	0	0	3 840	N/P	3 840	1,00	/	/	3 840	3 840	/
DK	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	0	1 540	N/P	1 540	1,00	/	/	1 540	1 540	/
DK	HER	03 A-BC	Aringhe	IIIa	5 692 000	5 770 000	6 056 070	104,96	286 070	/	/	/	286 070	286 070	/
DK	NOP	04-N.	Busbana norvegese	Acque norvegesi della zona IV	0	0	28 270	N/P	28 270	1,00	/	/	28 270	28 270	/

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
DK	SAN	234_1	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello	125 459 000	115 924 000	130 977 950	112,99	15 053 950	1,2	/	/	18 064 740	18 064 740 ⁽¹⁴⁾	/
DK	SAN	234_6	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di gestione 6 del cicerello	206 000	219 000	228 860	104,50	9 860	/	/	/	9 860	9 860	/
ES	ALF	3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	67 000	80 045	62 544	78,13	- 9 496 ⁽⁹⁾	/	/	16 159	6 663	5 846	817
ES	ANE	08.	Acciuga	VIII	22 500 000	22 923 784	24 068 471	104,99	1 144 687	/	/	/	1 144 687	1 144 687	/
ES	BSF	8910-	Pesce scia-bola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	12 000	30 050	110	0,37	- 26 936 ⁽¹⁰⁾	/	/	29 639	2 703	0	2 703
ES	BUM	ATLANT	Marlin azzurro	Oceano Atlantico	10 360	20 360	134 082	658,56	113 722	2,0	A	172 878	514 044	514 044	/
ES	COD	1/2B	Merluzzo bianco	I e IIb	13 283 000	12 182 091	12 391 441	101,72	209 350	/	/	/	209 350	209 350	/
ES	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	24 239	N/P	24 239	1,00	A	/	36 359	36 359	/
ES	RED	N3LN.	Scorfano	NAFO 3LN	/	171 440	173 836	101,40	2 396	/	/	/	2 396	2 396	/
ES	SOL	8AB.	Sogliola	VIIIa e VIIIb	9 000	6 968	7 397	106,13	(429) ⁽¹¹⁾	/	(A+C) ⁽⁸⁾ ⁽¹³⁾	2 759	2 759	2 759	/
ES	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	43 800	412 000	445 713	108,18	33 713	/	/	/	33 713	33 713	/
ES	SRX	89-C.	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX	1 057 000	650 485	771 246	118,56	120 761	1,2	/	118 622	263 535	131 768 ⁽¹⁵⁾	131 767 ⁽¹⁵⁾
ES	USK	567EI.	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	46 000	135 008	62 646	46,40	- 72 362	/	/	58 762	0	/	/
ES	WHM	ATLANT	Marlin bianco	Oceano Atlantico	24 310	24 310	68 613	282,24	44 303	1,00	A	72 539	138 994	0	138 994

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
FR	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	2 000	7 957	397,85	5 957	1,00	/	/	5 957	5 957	/
FR	HAD	7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Co-pace 34.1.1	5 561 000	5 760 984	5 775 607	100,25	14 623	/	/	/	14 623	14 623	/
FR	PLE	7HJK.	Passera di mare	VIIh, VIIj e VIIk	17 000	57 007	59 833	104,95	2 826	/	/	/	2 826	2 826	/
FR	SRX	07D.	Razze	Acque dell'Unione della zona VIId	602 000	591 586	689 868	116,61	98 282	1,00	/	/	98 282	98 282	/
FR	SRX	89-C.	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX	1 298 000	1 507 000	1 578 469	104,74	71 469	/	/	/	71 469	71 469	/
IE	COD	07 A.	Merluzzo bianco	VIIa	120 000	134 776	138 122	102,48	3 346	/	/	/	3 346	3 346	/
IE	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	1 048 000	946 554	1 044 694	110,37	98 140	1,00	/	/	98 140	98 140	/
NL	ANE	08.	Acciuga	VIII	/	0	12 493	N/P	12 493	1,00	/	/	12 493	12 493	/
NL	COD	2A3AX4	Merluzzo bianco	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	2 800 000	1 340 520	1 348 815	100,62	8 295	/	(C) ⁽⁸⁾	/	8 295	8 295	/
NL	HER	*25B-F	Aringhe	II, Vb a nord di 62° N (acque delle Isole Færøer)	1 104 000	1 841 160	2 230 998	121,17	389 838	1,4	/	/	545 773	522 222	23 551
NL	HKE	3 A/BCD	Nasello	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	/	0	1 575	N/P	1 575	1,00	A + C ⁽¹³⁾	/	2 363	2 363	/
NL	MAC	*3A4BC	Sgombri	IIIa e IVbc	490 000	1 084 500	1 090 087	100,52	5 587	/	/	/	5 587	5 587	/
NL	POK	2A34.	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	68 000	56 600	63 411	112,03	6 811	1,00	/	/	6 811	5 754	1 057

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
NL	SRX	2AC4-C	Razze	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	180 000	245 300	252 765	103,04	7 465	/	/	/	7 465	7 465	/
NL	T/B	2AC4-C	Rombo chiodato/ Rombo lis- cio	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	2 579 000	2 783 000	2 793 239	100,37	10 239	/	/	/	10 239	10 239	/
NL	WHB	1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIId, VIIIe, XII e XIV	36 711 000	55 297 456	55 584 332	100,52	286 876	/	/	/	286 876	286 876	/
NL	WHG	2AC4.	Merlano	IV; acque dell'Unione della zona IIa	699 000	527 900	547 717	103,75	19 817	/	/	/	19 817	19 817	/
NL	WHG	56-14	Merlano	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	/	0	11 475	N/P	11 475	1,00	/	/	11 475	11 475	/
PT	GHL	1N2AB	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	6 098	N/P	6 098	1,00	/	/	6 098	6 098	/
PT	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	/	9 700	9 690	99,90	- 10	/	/	145 616	145 606	53	145 553
UK	COD	2A3AX4	Merluzzo bianco	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	11 369 000	14 828 600	14 846 189	100,12	17 589	/	(C) ⁽⁸⁾	/	17 589	17 589	/
UK	HER	4AB.	Aringhe	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	62 292 000	66 892 860	68 024 970	101,69	1 132 100	/	/	/	1 132 110	1 132 110	/
UK	MAC	2CX14-	Sgombri	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIId e VIIId; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	245 363 000	237 093 794	242 496 391	102,28	5 402 597	/	(A) ⁽⁸⁾	/	5 402 597	5 402 597	/

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
UK	MAC	*3A4BC	Sgombri	IIIa e IVbc	490 000	620 500	626 677	101,00	6 177	/	/	/	6 177	6 177	/
UK	SAN	234_1	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello	2 742 000	1 219 400	2 000 034	164,02	780 634	2,00	/	/	1 561 268	95 100	1 466 168

⁽¹⁾ Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2014 al 2015 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16) e all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

⁽²⁾ Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

⁽³⁾ Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

⁽⁴⁾ La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2013, 2014 e 2015. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

⁽⁵⁾ Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2015 in conformità al regolamento (UE) 2015/1801, modificato dal regolamento (UE) 2015/2404, a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

⁽⁶⁾ Detrazioni da effettuare nel 2016 in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 38).

⁽⁷⁾ Detrazioni da effettuare nel 2016 che potrebbero essere effettivamente applicate, tenuto conto del contingente disponibile il giorno di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (EU) 2016/2226.

⁽⁸⁾ Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

⁽⁹⁾ Quantitativo rimanente non utilizzato dopo il trasferimento di 8 005 chilogrammi dal 2015 al 2016 a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1142 della Commissione (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 9).

⁽¹⁰⁾ Quantitativo rimanente non utilizzato dopo il trasferimento di 3 004 chilogrammi dal 2015 al 2016 a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1142.

⁽¹¹⁾ Quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.

⁽¹²⁾ Su richiesta della Germania, la Commissione ha autorizzato sbarchi addizionali fino a concorrenza del 10 % del contingente di rombo chiodato e rombo liscio in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹³⁾ I fattori moltiplicatori addizionali non sono cumulativi e sono utilizzati solo una volta.

⁽¹⁴⁾ Da detrarre da SAN/234_3 (14) (zona di gestione 3 del cicerello).

⁽¹⁵⁾ Su richiesta della Spagna, la detrazione di 263 535 chilogrammi in scadenza nel 2016 sarà equamente ripartita su un arco di due anni (2016 e 2017).»